

tuato l'uso di una terminologia 'statalista' che altrove viene con-temperata da altri fattori. Resta il fatto che i secoli di affermazione del comune, soprattutto il Duecento, sono per Volpe creatori di elementi costitutivi non solo dello stato, ma della «modernità» e per questo insostituibili; altri elementi si dovranno aggiungere per la completa affermazione dello «stato», ad esempio la stabilità del regime signorile, che assicura «eguaglianza e pace»: ma è un completamento *ex post*, quasi formale, che interviene «quando, infine, sono già maturi o quasi i frutti della lunga attività della borghesia comunale, cioè l'unità del diritto, della giurisdizione ed in parte del territorio»⁷⁴.

La «civilitas» del principe. Considerazioni su una nozione politico-giuridica antica*

Anna Maria Pisapia

*Imperatorium fastigium ad summam civilitatem deduxit*¹: in questo modo lapidario, alla fine del quarto secolo d.C., l'anonimo autore della raccolta di biografie imperiali conosciuta sotto il nome di *Historia Augusta*, sintetizzava il metodo di governo praticato dall'imperatore Antonino Pio (138-161 d. C.). Antonino, secondo il biografo, ridusse il sommo potere di cui era detentore ad un elevato grado di *civilitas*. Tale asserzione, che getta un ponte ideale tra i due poli opposti costituiti da *imperium* e *civilitas*, e, ad un tempo, ne prospetta la possibile conciliazione, consente di introdurre la duplice tematica che costituisce lo sfondo del presente contributo: da una parte, la relazione che intercorre tra *kratos* ed *ethos*, tra potere effettuale e nozione di *civilitas*; dall'altra, il rapporto tra la nozione di *civilitas* e quella di 'governo del diritto'. Si tratta di problemi dibattuti e ampiamente studiati per quanto riguarda l'età medievale e moderna, e in connessione a nodi fondamentali come il problema della sovranità e la dottrina sulla tirannide². Questioni analoghe erano però già state poste molti secoli prima, all'inizio dell'era cristiana, in occasione dell'ascesa di quella forma di assolutismo monarchico che fu l'impero romano. Infatti, sebbene a pochi decenni dalla fondazione del principato, durante il regno di Vespasiano, tanto il problema della legittimità quanto quello di fis-

* Il saggio traccia le linee di un progetto di ricerca, che verrà sviluppato dall'Autrice per la *Doktorarbeit* da elaborare presso il Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte di Frankfurt am Main.

¹ *Historia Augusta*, *Ant.*, 6, 4.

² Si vedano ad esempio J.C. MARGOLIN-D. BIGALLI-A. TENENTI-A. INGEGNO-C. VASOLI (edd), *Ragione e «civilitas». Figure del vivere associato nella cultura del '500 europeo*, Milano 1986; D. QUAGLIONI, «*Civilis sapientia*». *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna*, Rimini 1989; dello stesso, *I limiti della sovranità. Il pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna*, Padova 1992.

⁷⁴ *Ibidem*, p. 93.

sare le competenze costituzionali del principe fossero stati risolti – almeno formalmente – con la cosiddetta *Lex de imperio* (70 d.C.), fu ben presto evidente che il governo dello stato riposava nelle sole mani dell'imperatore, il cui potere era di per sé assoluto e per questo 'abusabile'. Il risultato di tale comprensione fu lo spostamento del criterio discriminante tra principato e tirannide dal piano della teoria a quello della pratica: a rendere l'imperatore *princeps* o *tyrannus* non furono più requisiti di legittimità costituzionale³ bensì il modo in cui egli usava del suo potere. Le qualità dimostrate dal principe, come clemenza, moderazione o, appunto, *civilitas*, venivano così a rivestire un ruolo fondamentale nella sua attività di governo ed erano considerate come garanzie di libertà⁴. Per quanto riguarda la *civilitas*, tuttavia, bisogna precisare che essa non rappresentò soltanto una qualità e una virtù, bensì giunse a costituire un vero e proprio ideale normativo, un modello di comportamento a cui avrebbe dovuto attenersi l'imperatore affinché il suo potere non degenerasse in tirannide. Tale modello fu elaborato in Occidente nel periodo immediatamente successivo alla fondazione della monarchia da parte di Augusto e rimase vivo, anche se a tratti in maniera latente, durante un arco di tempo che oltrepassa la stessa caduta della *pars Occidentis* (476 d.C.)⁵. Esso è ricavabile da numerosi testi (prevalentemente storiografici, come il passo della *Historia Augusta* citato poc'anzi, ma ascrivibili anche ad altri generi letterari) in cui il termine *civilitas* – e i corrispondenti aggettivo ed avverbio, *civilis* e *civiliter* – vengono impiegati, con significato positivo, in riferimento alla condotta e al metodo di governo praticato da alcuni imperatori⁶. Le fonti riferiscono, in altre parole, che vi furono

³ Il parametro della legittimità costituzionale non fu però completamente abbandonato, come mostra il contributo di M. MAZZA, «Il principe e il potere. Rivoluzione e legittimismo costituzionale nel III secolo d. C.», in M. MAZZA, *Le maschere del potere. Cultura e politica nella tarda antichità*, Napoli 1986, pp. 1-94.

⁴ Sulla concezione romano-repubblicana di *libertas* e sul suo rapporto con l'ideologia del principato si veda il saggio sempre fondamentale di CH. WIRSZUBSKI, *Il concetto politico di libertà a Roma*, trad. it., Bari 1957.

⁵ A proposito di un autore fondamentale come Isidoro di Siviglia, che, pur non impiegando espressamente il termine *civilitas*, ne riprende gli ideali, M. REDEYLET, *La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville*, Roma 1981, p. 595, afferma: «La royauté chrétienne, telle qu'Isidore se la représente par antithèse avec la monarchie impériale, rejoint donc, avec d'autres concepts, l'idéal de *civilitas* du principat».

⁶ L'ampiezza dell'arco temporale e la varietà dei testi in cui *civilis*, *civiliter* e *civilitas* vengono impiegati in tale senso risulta dall'elenco del *Thesaurus Latinae Linguae*, pp. 1217-1221. In base ad esso, *civilis* si ritrova in: Ovidio, Quintiliano, Plinio il Giovane, Tacito, Svetonio, Panegirici Latini (Claudio Mamertino), *Scriptores Historiae Augustae*, Eutropio, Ammiano Marcellino, Scollii ad Orazio, Giordane;

principes che possedevano e dimostravano *civilitas*, e, proprio grazie al fatto di esercitare il potere *civiliter*, venivano definiti *civiles*.

Non è però semplice precisare che cosa si intendesse con *civilitas* del principe: l'espressione, infatti, non è priva di ambiguità, e non solo per la tentazione proiezionistica, in cui frequentemente si incorre, di applicare ad essa i contenuti (sviluppati in epoca ben più tarda) dell'idea di 'civiltà', ma anche per gli obiettivi problemi di resa nelle lingue contemporanee che essa solleva quando impiegata in riferimento agli imperatori. Nè sono di aiuto le traduzioni correnti dei passi in questione, la maggior parte dei quali, peraltro, appartiene a testi ben noti, come, ad esempio, gli *Annali* di Tacito, o le *Storie* di Ammiano Marcellino. Tali traduzioni, infatti, non tengono per lo più in quasi nessun conto la dimensione politica del termine *civilitas* – che, non si dimentichi, deriva etimologicamente da un concetto politico – giuridico pregnante come quello di *civis*, il cittadino⁷ – e finisce per assegnargli una sbiadita coloritura morale, oscillante tra espressioni che fanno capo ad altrettanto vaghi ideali di moderazione e filantropia. Non è, tuttavia, non è ad una 'insufficienza' dei nostri idiomati moderni che bisogna ascrivere tale problematica traducibilità, e nemmeno alla indubbia complessità intrinseca a questo concetto, bensì ad una distorsione di prospettiva sofferta dalla ricerca stessa, che non ha finora chiarito sufficientemente in che cosa consista la *civilitas* del *princeps*.

La *Begriffsgeschichte*, che tanto spazio ha dedicato alla storia di quel concetto storico fondamentale costituito dalla nozione di civiltà, non ha preso in considerazione la *civilitas* del principe. Nei *Geschichtliche Grundbegriffe* viene sì tematizzato il processo che portò *civilitas* dall'originario significato politico ad uno spettro semantico in cui ebbero il sopravvento valori di natura etica ed estetica, ma nell'ambito delle possibili nozioni comprese nell'originario significato politico quella della *civilitas* del *princeps* non viene menzionata⁸. Nel capitolo dedicato all'impiego del termine in età romana,

civiliter in: Ovidio, Livio, Seneca Padre, Giovenale, Tacito, Plinio il Giovane, Celso (Dig.), Apuleio, Ulpiano, Donato, Panegirici Latini (Claudio Mamertino), *Scriptores Historiae Augustae*, Eutropio, Ammiano Marcellino, Scollii Bobbiesi a Cic., Sidonio Apollinare, Paolo Med., Cassiodoro; *civilitas* in: Svetonio, Scollii ad Orazio, Aurelio Vittore, *Scriptores Historiae Augustae*, Eutropio, Ammiano Marcellino, Collectio Avellaniana (517 d. C.), Sidonio Apollinare, Alcimo Avito, Ennodio, Giunilio, Cassiodoro, Concilio rom. del 502, *Lex Burg.*, CIL VI 1722 (posteriore a Diocleziano).

⁷ Cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionnaire étimologique de la langue latine*, Paris 1985⁵, p. 124.

⁸ Cfr. J. FISCH, *Zivilisation, Kultur*, in O. BRUNNER-W. CONZE-R. KOSELLECK (edd), *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in*

si legge che l'ambito di applicazione di questa espressione, che rappresentava la traduzione latina dei termini greci *politiké* e *politéia*, rimase «limitato al campo all'interno del quale essa era stata forgiata, cioè quello della città e della cittadinanza»⁹. Pertanto, in quanto calco dei termini greci, *civilitas* avrebbe assunto un ampio spettro di significati, da quello di «scienza politica» a quello di «condizione del cittadino», «diritto di cittadinanza» e «ordinamento politico-giuridico», accezioni, queste, che avrebbe mantenute nel corso di tutto quanto il medioevo¹⁰. Contemporaneamente, viene segnalato a partire dall'epoca tardoantica l'affiorare di un ulteriore uso linguistico di *civilitas*, che avrebbe preluso all'evoluzione semantica successiva del termine, quella nel senso di «vita civile» e «costumi civili»¹¹. Per quanto concerne poi la questione di chi potesse essere il detentore di tale *civilitas*, può risultare emblematico per la posizione comunemente sostenuta dalla ricerca un passo dello storico francese Lucien Febvre, tratto dal saggio da lui dedicato al concetto di civiltà. Qui infatti, al fine di illuminare la nozione antica di *civilitas* e la perdita di ogni senso politico da essa subita, Febvre riporta un brano del *Discours sur l'histoire universelle* di Bossuet: «Le mot de civilité ne signifiait pas seulement parmi les Grecs la douceur et la déférence mutuelle qui rend les hommes sociables; l'homme civil n'était autre chose qu'un bon citoyen, qui se regarde toujours comme membre de l'état, qui se laisse conduire par les lois et conspire avec elles au bien public, sans rien entreprendre sur personne»¹². Come si vede, il fatto che *civilitas* potesse essere posseduta da cittadini del tutto particolari quali gli stessi imperatori non viene menzionato¹³.

In effetti, l'approccio con cui sia i *Geschichtliche Grundbegriffe* che in generale la storia dei concetti si sono occupati della *civilitas* antica è indizio di una linea di ricerca finalizzata unicamente a stabilirne le connessioni con il concetto moderno (e già 'depoliticizzato') di civiltà¹⁴. Poichè, nonostante la derivazione etimologica di

Deutschland, 7, Stuttgart 1992, pp. 679-774. Si veda inoltre la sintesi di P. ROSSI, *Civiltà*, in *Enciclopedia delle Scienze Sociali*, I, Torino 1991, pp. 793-808.

⁹ J. FISCH, *Zivilisation, Kultur*, cit., p. 688.

¹⁰ *Ibidem*; cfr. anche P. ROSSI, *Civiltà*, cit., p. 773.

¹¹ J. FISCH, *Zivilisation, Kultur*, cit., pp. 688-689.

¹² L. FEBVRE, *Civiltà: evoluzione di un termine e di un gruppo di idee*, in L. FEBVRE, *Problemi di metodo storico*, trad. it., Torino 1992², p. 15.

¹³ Una simile 'omissione' già in A. RÖHMHELD, *Ursprung und Entwicklung des Begriffs der 'Civiltà' in Italien, untersucht bis zum Jahre 1500*, Köln 1940, p. 10.

¹⁴ Questo risulta anche dal paragrafo relativo alla nozione romana di *civilitas* contenuto nell'articolo dei *Geschichtliche Grundbegriffe*, in cui l'autore fa esplicita am-

civilitas da *civis* venga debitamente segnalata e ad essa si faccia costantemente riferimento per illustrare i differenti significati assunti dal termine¹⁵, da una parte viene operata una ipostatizzazione della specularità *civilitas/politéia* – *politiké* (intese, la prima quale cittadinanza o costituzione, mentre la seconda come scienza politica)¹⁶, mentre dall'altra viene accordata preferenza ai testi in cui si trovano anticipati i valori – di natura essenzialmente metapolitica e metagiuridica – assunti da *civilitas* in età posteriore: da quello di collettività umana (*humana civilitas*) a quello di antonimo di barbarie. Talora, poi, viene menzionato un ulteriore impiego, metaforico, in un senso affine a termini come clemenza, moderazione o benignità¹⁷. Circa la specularità *civilitas/politéia* – *politiké*, e quella – parallela – *civilis/politikós*, si deve constatare come essa possa risultare illuminante, per chi si prefigga di studiare la *civilitas* antica, soltanto qualora si compia un balzo in avanti e si consideri la contrapposizione, effettuata in età medievale dal pensiero politico tomista, tra *regimen regale* e *regimen politicum*, il primo caratterizzato dal potere assoluto del governante, il secondo dal potere limitato di questi. Un'opposizione, questa, mantenuta anche in età moderna dai commentatori della *Politica* aristotelica: così ad esempio Melantone contrappose il regno illimitato, il «despotikon imperium, quasi dicas herile dominium, quo modo anima imperat corpori» a quello circoscritto dalle leggi, il «basilikon sive politikon imperium, hoc est, regia seu civilis dominatio, quomodo mens imperat appetitioni, certa lege, et propter illius utilitatem»¹⁸, mentre già Lutero¹⁹ aveva sottolineato la distinzione tra *regimen despoticum*, *id est, herile, civile, tyrannicum*²⁰.

missione di avere voluto rintracciare gli scarsi elementi del concetto di 'civiltà' presenti a Roma: cfr. J. FISCH, *Zivilisation, Kultur*, cit., p. 693.

¹⁵ J. FISCH, *Zivilisation, Kultur*, cit., p. 688 s.

¹⁶ Cfr. TOMMASO, *I Pol.*, lect. 1 e al riguardo W. ULLMANN, *Principi di governo e politica nel medioevo*, trad. it. Bologna 1982², pp. 338-339.

¹⁷ Si veda ad esempio P. ROSSI, *Civiltà*, cit., p. 793.

¹⁸ PH. MELANGLTON, *Commentarius in aliquot libros politicos Aristotilis*, 1530, in *Corpus Reformatorum*, Halis, 16, I, 2, col. 425. Si veda in proposito A. LÖTHER, *Bürger-, Stadt- und Verfassungsbegriff in frühneuzeitlichen Kommentaren der Aristotelischen Politik*, in R. KOSELLECK-K. SCHREINER (edd), *Bürgerschaft. Rezeption und Innovation der Begrifflichkeit vom Hohen Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert*, Stuttgart 1994, pp. 116-117.

¹⁹ M. LUTHER, *Tischreden*, n. 2285 (1531), 2, pp. 405 ss., su cui H. MANDT, *Tyrannis, Despotie*, in *Geschichtliche Grundbegriffe*, cit., 6, Stuttgart 1990, p. 667 e recentemente M. SCATOLA, *Il concetto di tirannide nel pensiero politico tedesco della prima età moderna*, in «Filosofia politica», X, 1996, 3, pp. 391-420, particolarmente pp. 411-416.

²⁰ Non risulterà poi inutile rilevare come nel XIV secolo Tolomeo da Lucca potesse qualificare il *politice vivere* come una forma di vita in cui i detentori del potere

È dunque a tale *regimen politicum* o civile, in cui il potere veniva esercitato non *despotice* bensì *certa lege*²¹, che bisogna rivolgersi per intendere la vera dimensione della *civilitas* del principe ed è, di conseguenza, nell'ambito di un'altra problematica, quella relativa alla nozione di tirannide, che si trova la chiave per interpretarla. Tuttavia, nemmeno gli studi storico – concettuali sulla nozione di tirannide menzionano la circostanza che l'idea di un *civile imperium* e di un *civilis princeps* che lo esercitasse *civiliter* a differenza del despota o del tiranno²² fosse stata concepita già in età romana imperiale. Eppure, per fare un primo esempio, se «i tiranni non tolleravano critiche», se il «sottoporsi ad esse contrassegnava il buon sovrano»²³, non si possono ignorare a favore della tesi che vede nel *civilis princeps* l'opposto ideologico del tiranno quei passi in cui lo storico Svetonio riconosce ad alcuni imperatori *civilitas* (sotto forma di possesso di un *civilis animus*) in quanto essi non sarebbero intervenuti per punire i propri detrattori, garantendo in tal modo una certa libertà di espressione²⁴. In perfetta sintonia con Svetonio, ma tre secoli dopo di lui, anche Eutropio avrebbe attribuito all'imperatore Tito *civilitas* nell'esercizio del potere in virtù della sua tolleranza verso coloro che avevano cospirato a suo danno: «Romae tantae civilitatis in imperio fuit, ut nullum omnino puniret, convictos adversum se coniurationis dimiserit et in eadem familiaritate quam antea habuerit»²⁵.

governano *quadam civilitate*: U. MEIER, *Bürgerlich Vereynung, Herrschende, beherrschte und «mittlere Bürger» in Politiktheorie, chronikalischer Überlieferung und städtischen Quellen des Spätmittelalters*, in R. KOSELLECK-K. SCHREINER (edd), *Bürgerschaft*, cit., p. 69.

²¹ L'espressione è tratta da PH. MELANCHTON, *Commentarius*, cit. Da sempre il diritto ha costituito il parametro per definire o meno un potere come tirannico: si vedano in proposito le considerazioni di C. SCHOTT, *Kleingeschriebene und hochgehängte Gesetze. Von Tyrannen und Zitaten*, in «Rechtshistorisches Journal», 16, 1997, pp. 453-468, il quale peraltro rivolge la propria attenzione ad un particolare aspetto del rapporto tiranno/diritto, quello della «pubblicità» delle leggi. Anche l'appendere le leggi così in alto e lo scriverle talmente in piccolo così che nessuno sia in grado di leggerle è segno rivelatore dell'essenza tirannica di un regime.

²² Si veda in proposito anche A. LA PENNA, *Mobilità dei modelli etici e relativismo dei valori: da Cornelio Nepote a Valerio Massimo e alla Laus Pisonis*, in *Società romana e produzione schiavistica*, III: *Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali*, Roma-Bari 1981, p. 189.

²³ Così afferma C. SCHOTT, *Kleingeschriebene und hochgehängte Gesetze*, cit., p. 468, a proposito di Federico II.

²⁴ Cfr. SUET., *Iul.*, 75, 4-5.

²⁵ EUTR., 7, 21, 2. Che un'espressione quale *civilis animus* dell'imperatore possedesse un carattere essenzialmente politico – carattere che induce ad escludere ogni interpretazione che vi riconosca semplicemente un' «indole moderata» – risulta da un altro passo svetoniano, in cui un siffatto animo viene riconosciuto a Druso in base alla

In sintesi, si può constatare come la *Begriffsgeschichte*, che pur si è prefissa di «inseguire la distanza esistente tra il linguaggio delle fonti e quello in cui si esprimono i concetti di cui la ricerca fa uso»²⁶ non sia stata in grado di rintracciare le fila antiche della *civilitas*, nonchè quelle del *civile imperium* ad essa strettamente collegato²⁷.

Diversa si presenta invece la situazione in un altro settore della ricerca, quello dell'antichistica, dove in effetti si possono rinvenire alcuni contributi su questo tema²⁸. Illuminante a questo proposito per l'orientamento assunto dagli studi successivi si è rivelato un saggio di Italo Lana. Spetta a lui il merito di avere constatato per primo come già nell'età del principato mediante il sostantivo *civilitas*, l'aggettivo *civilis* e l'avverbio *civiliter* si indicasse «il comportamento tipico (idealizzato nel senso del dover essere) di tutti i cittadini dell'antica repubblica assunto ora a modello di comportamento: «civile» ... è colui che in ogni circostanza della vita e particolarmente nei suoi rapporti con gli altri membri della comunità statale si comporta secondo il modello dei cittadini della repubblica»²⁹. Lana ha poi rintracciato le ragioni per cui tale impiego dei termini *civilitas*, *civilis*, *civiliter* è documentato soltanto a partire dall'età del principato nel fatto che, con la fondazione della monarchia, l'antico equilibrio tra i cittadini viene spezzato e «vi è uno (il principe) che per la

supposta intenzione di questi di restaurare il regime repubblicano quando ne avesse avuto la possibilità: «Fuisse autem creditur (Drusus maior) non minus gloriosi quam civilis animi; nam ex hoste super victorias opima quoque spolia captasse summoque saepius discrimine duces Germanorum tota acie insectatus; nec dissimulasse unquam pristinum se rei publicae statum, quandoque posset, restitutum (SUET., *Claud.*, 1, 4)».

²⁶ P. SCHIERA, *I «Geschichtliche Grundbegriffe» dalla storia dei concetti alla teoria delle epoche storiche*, in «Società e storia», 72, 1996, p. 403.

²⁷ Le stesse considerazioni valgono anche per l'aggettivo *civilis*, che abbiamo visto riferito a *princeps* ed a *imperium*, di cui non ci si può limitare a segnalare l'antonimia rispetto a varie nozioni, da quella di «militare» a quella tecnico-giuridica di «penale» a quella di «barbaro»: cfr. J. FISCH, *Zivilisation, Kultur*, cit., p. 689. L'ulteriore opposto concettuale di *civilis* a cui non è stata prestata la dovuta attenzione è, ovviamente, «tirannico».

²⁸ Come «un'illustrazione adeguata del senso e dell'importanza di questi termini» (scil. *civilis* e *civilitas*) sia stata intrapresa «solo di recente, da studiosi italiani» è stato rilevato anche da A. LA PENNA, *Mobilità dei modelli etici*, cit., p. 189.

²⁹ I. LANA, *Civilis, Civiliter, Civilitas*, in «Arti dell'Accademia delle Scienze di Torino», 1971-1972, pp. 465-487, ora in *Lavoro, sapere e potere in Roma antica*, Napoli 1990, pp. 357-381. Sebbene non si parli esplicitamente di *civilitas*, l'idea di un «principes» cittadino in contrapposizione al tiranno viene già formulata da PLIN., *Pan.*, 2-4: «Nusquam ut deo, nusquam ut numini blandiamur: non enim de tyranno sed de civi e, non de domino sed de parente loquimur. Unum ille se ex nobis – et hoc magis excellit atque eminent, quod unum ex nobis putat, nec minus hominem se quam hominibus praesse meminit».

sua posizione di potere, essendo al di sopra delle leggi, è fortemente tentato di ignorare che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, e che anche lui è un cittadino, e che ha, perciò, l'obbligo di trattare gli altri come cittadini, cioè come suoi eguali»³⁰.

La direzione di ricerca suggerita dal saggio del Lana, che ravvisa nella dimensione del *civis* il perno concettuale attorno a cui si muove l'idea di *civilitas* attribuita al principe, è stata disertata dagli studi successivi³¹, che hanno invece preferito metterne in luce gli aspetti etico – morali. La prevalenza di questa linea interpretativa ha avuto come prima conseguenza una riduzione del potenziale semantico di *civilitas*, della sua politicità e giuridicità, e in secondo luogo ha fatto sì che essa sia stata costretta in un orizzonte concettuale limitato, che si muove intorno a virtù quali modestia, moderazione, affabilità o cortesia. Così, ad esempio, *civilitas* è stata intesa come il «rifiuto di ogni forma di superbia»³² da parte dell'imperatore o come la *inclinatio animi* di questi «a stabilire rapporti più umani con i suoi sudditi»³³ o, ancora, quale un atteggiamento, che lo porta ad abolire «le distanze – formali e reali ad un tempo – tra sé ed i propri ministri, amici (*comites*) e, più generalmente, senatori»³⁴.

Eppure, non si può non ravvisare nel concetto di *civilitas* il pregnante nucleo politico-giuridico di cui si diceva poc'anzi, nel quale orbitano innanzitutto le nozioni fondamentali di *civis* e *civitas* e quelle, ad esse strettamente correlate, di *lex* e *ius*. Non solo: quando si parla di politicità e giuridicità del concetto di *civilitas* è sul termine 'giuridico' che va posto l'accento, corrispondentemente al fatto che a Roma, a differenza che in Grecia, la nozione di cittadino ebbe una valenza giuridica ancor prima che politica, imperniata maggiormente sulla tutela del *civis* nei suoi diritti che sulla sua partecipazione effettiva alla vita politica³⁵.

³⁰ I. LANA, *Civilis, Civiliter, Civilitas*, cit., p. 362.

³¹ N. SCIVOLETTO, *La civilitas del IV secolo e il significato del Breviarium di Eutropio*, in «Giornale italiano di Filologia», 22, 1970, pp. 14-45; A. WALLACE HADRILL, *Civilis Princeps: between Citizen and King*, in «Journal of Roman Studies», 72, 1982, pp. 32-48; V. NERI, *Costanzo, Giuliano e l'ideale del civilis princeps*, Roma 1984; G. BONAMENTE, *Giuliano e il «Breviarium» di Eutropio*, Roma 1986. Come si vede, il tema sembra essere stato disertato negli ultimi anni, se si eccettuano alcuni studi più recenti sulla *civilitas* nel regno teodoriciano, cui si accennerà *infra*.

³² V. NERI, *Costanzo, Giuliano*, cit., p. 9.

³³ N. SCIVOLETTO, *La civilitas del IV secolo*, cit., p. 18.

³⁴ G. BONAMENTE, *Giuliano e il «Breviarium» di Eutropio*, cit., p. 164.

³⁵ Le profonde differenze tra la concezione greca e quella romana della cittadinanza – su cui cfr. W. NIPPEL, *Bürgerideal und Oligarchie. «Klassischer Republikanismus» aus althistorischer Sicht*, in G. KÖNIGSBERGER (ed), *Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit*, München 1988, pp. 1-18 – inducono a sollevare delle

La rilevanza dal punto di vista politico-giuridico del complesso di nozioni che in età romana imperiale ruotavano intorno all'idea di *civilitas* si evince anche da alcuni testi, in cui, sebbene il termine *civilitas* non compaia, sussiste un abbinamento – letterale o concettuale – dell'aggettivo e dell'avverbio ad essa corrispondenti con la nozione di *imperium*. Lo storico Livio³⁶ riferisce dell'opposizione intentata da due tribuni della plebe al dittatore Q. Fulvio (a. 210 a. C.), che voleva prolungare il proprio periodo di carica. Secondo i tribuni, la continuazione di una magistratura oltre il limite prescritto sarebbe stato poco civile («neque magistratum continuari satis civile esse aiebant»). Sempre Livio³⁷, a proposito del travaglio interno sofferto da Cartagine dopo la seconda guerra punica, stigmatizza l'enorme potere detenuto dai giudici, che, essendo perpetuo, e, in quanto tale, paragonabile a quello di un *dominus*, li aveva resi praticamente intoccabili. A dire dello storico, essi usavano di tale potere non *civiliter*, giungendo così a trasformare lo stato in un *impotens regnum* («Iudicum ordo Carthagine ea tempestate dominabatur, eo maxime quod iidem perpetui iudices erant. Qui unum eius ordinis offendisset, omnes adversos habebat, nec accusator apud infensos iudices deerat. Horum in tam impotenti regno – neque enim civiliter nimiis opibus utebantur – praetor factus Hannibal ...»). Questo concetto di *civile imperium* era così radicato nella coscienza romana che nel III sec. d. C. il padre della Chiesa Tertulliano poteva esclamare all'indirizzo dei giudici che accusavano i cristiani: «hoc imperium ... civilis, non tyrannica, dominatio est (*Apol.*, 2, 14)». Se si prescinde dal fatto che qui l'aggettivo *civilis* venga riferito a *dominatio* e non a *imperium* (circostanza rivelatrice del mutamento subito dalla teoria politica romana, da sempre impregnata dall'idea, di matrice repubblicana, che *tyrannus* und *dominus* coincidessero) risulta chiara la contrapposizione effettuata tra un governo esercitato nel rispetto delle leggi, e per questo *civilis*, ed il potere arbitrario di una tirannide. Quanto all'altro termine con cui a Roma si designava il potere, *potestas*, esso si ritrova in relazione ad *incivilis* in Eusebio³⁸ il quale riferisce del rifiuto di Messalla Corvino di assumere il nuovo ufficio della *praefectura urbi* offertagli da Augusto, in quanto si sarebbe trattato di una *potestas incivilis*, cioè non conforme alla legge³⁹.

riserve circa l'equivalenza di *civilis* e *politikós*: un *civis Romanus* era altra cosa rispetto ad un *polites* ateniese.

³⁶ Liv., 27, 6, 4.

³⁷ Liv., 33, 46, 1.

³⁸ Pervenutoci attraverso JERON., *Cbr.*, a. 1991.

³⁹ Cfr. al riguardo M.A. LEVI, *Incivilis potestas*, in *Studi in onore di Pietro De Francisci*, 1, Milano 1956, pp. 401-406.

In sostanza, gli studi di antichistica finora svolti sul tema della *civilitas* non solo hanno esaminato di volta in volta un ristretto arco temporale (pregiudicando una visione d'insieme della problematica), e confinato lo stesso oggetto di studio ad indagini sul significato e l'impiego di *civilitas* da parte di questo o quello storico, ma hanno anche per così dire svilito la dimensione politico-giuridica della nozione di *civilitas* appiattendola semanticamente. Le fonti offrono, però, una serie di passi in cui la 'giuridicità' e la 'politicalità' della nozione di *civilitas* emergono con forza, e proprio in riferimento al concreto esercizio del potere da parte del principe. Si tratta in primo luogo di testi riguardanti l'amministrazione della giustizia: di essi verranno utilizzate, ora, testimonianze tratte dalla storiografia del quarto secolo d. C.

È noto che le fonti storiografiche si pronunciano in modo estremamente negativo sulla prassi giudiziaria, che sottopongono ad una critica radicale e considerano uno dei segni della degenerazione in tirannide della monarchia romana. Fin dal principio della tarda antichità la *iurisdicatio* era venuta a costituire una parte dell'attività amministrativa e spettava pertanto ai funzionari imperiali, che avevano la duplice facoltà di istruire i processi di emanare la sentenza (nel cosiddetto processo cognitivo). Questo nuovo tipo di processo non contribuì affatto al miglioramento della prassi giudiziaria: abusi da parte dei giudici – funzionari erano all'ordine del giorno, e proprio il fatto che essi emettessero sentenze non in nome proprio, ma per delegazione dell'imperatore, fece sì che sussistesse sempre la possibilità di appellarsi a funzionari di rango superiore o all'imperatore stesso, il che naturalmente conduceva ad una continua procrastinazione delle cause. Nell'ambito tale crisi della amministrazione della giustizia, particolarmente difficile era la situazione dei processi politici. Già nell'età del principato il crimine di lesa maestà, da *crimen quod adversus populum Romanum vel adversus securitatem eius committitur*, era divenuto un delitto contro la *maiestas imperatoria*. Augusto stesso aveva ampliato il numero delle fattispecie che ricadevano sotto la *lex maiestatis*, comminando pene anche contro semplici offese verbali. Nel Dominato la legge di lesa maestà venne applicata frequentemente dagli imperatori cristiani: le accuse più spesso ricorrenti erano quella di *adfectatio regni* e di praticare la magia⁴⁰.

Premesso ciò, lo stretto nesso esistente tra *civilitas* e giustizia si può ricavare da alcuni passi tratti dall'opera storica di Ammiano

⁴⁰ Cfr. in proposito M. T. FÖGEN, *Die Enteignung der Wahrsager. Studien zum kaiserlichen Wissensmonopol in der Spätantike*, Frankfurt am Main 1997; F. J. WIEBE, *Kaiser Valens und die heidnische Opposition*, Bonn 1995.

Marcellino, che studi recenti hanno dimostrato essere una delle fonti tardoantiche più attendibili a noi pervenute⁴¹.

Al principio del quattordicesimo libro delle *Res Gestae* Ammiano esprime una dura critica al governo di Gallo, fratellastro del futuro imperatore Giuliano. Egli riferisce che il Cesare aveva oltrepassato i limiti dell'autorità conferitagli (*ultra terminos potestatis delatae procurrens*), cosicché durante il suo governo molte persone erano state condannate, punite e giustiziate solo sulla base di vaghi sospetti (*per suspicionum nebulas*)⁴². Una tale prassi giudiziaria degenerata aveva, secondo lo storico, fatto sì che un *imperium civile e iustum* si fosse tramutato in un governo arbitrario, non dissimile da una sanguinosa tirannide (*ad voluntatem cruentam conversum*). In questo passo, pertanto, la distinzione tra un *civile et iustum imperium* ed una tirannide viene effettuata sul piano della prassi giudiziaria.

Sempre Ammiano, nell'ambito del necrologio di Costanzo II, condanna in blocco l'amministrazione della giustizia praticata durante il suo regno⁴³, rimproverandogli di avere lasciato mano libera all'avidità dei funzionari. Per quanto riguarda in particolare i processi politici, cioè quelli per lesa maestà, lo storico biasima l'imperatore per averli istruiti in numero eccessivo e soltanto sulla base di sospetti: *acrius quam civiliter*⁴⁴. L'istruzione di processi sulla base di mere dicerie significa dunque per Ammiano una mancanza di *civilitas*. Se confrontiamo il quadro tracciato da Ammiano del regno di Costanzo con quello del governo di Giuliano, risulta evidente come per Ammiano fosse quest'ultimo e non il figlio di Costantino ad avere realizzato quasi perfettamente i principi della giustizia. Giuliano viene infatti dipinto come *indeclinabilis iustorum iniusto-*

⁴¹ L'estrema ricchezza di spunti storico – giuridici offerta dall'opera di Ammiano è stata messa in rilievo anche dal recente studio di M. L. NAVARRA, *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res Gestae di Ammiano Marcellino*, Milano 1994. L'attendibilità di Ammiano è stata dimostrata dalle ricerche di G. SABBAGH, *La méthode d' Ammien Marcellin. Recherches sur la construction de discours historique dans les Res Gestae*, Paris 1978.

⁴² AMM., 14, 1, 4.

⁴³ AMM., 21, 16, 9.

⁴⁴ AMM., 21, 16, 8. Per scatenare una accusa di *laesae maiestatis*, era sufficiente che uno possedesse un abito di porpora o ne fosse soltanto sospettato; l'eccessivo zelo con cui Costanzo aveva sempre difeso il proprio potere (*imperatoriae auctoritatis cothurnum ubique custodiens*) aveva inoltre fatto sì che fosse sorto anche un uso 'politico' dell'accusa di lesa maestà, di cui si servivano i funzionari di corte per eliminare i loro avversari del momento: cfr. AMM., 21, 16, 1. Già TACITO (*Ann.*, 1, 72, 2) aveva negato ad un imperatore che applicasse la *lex maiestatis* (nella fattispecie Tiberio, colpevole di averne decretato la reintroduzione), il possesso di un «civilis animus: non tamen ideo faciebat fidem civilis animi; nam legem maiestatis reducerat».

*rumque distinctor*⁴⁵; tra i meriti da lui conseguiti come Cesare viene menzionato il suo essersi adoperato affinché nessun giudice deviasse impunemente dall'equità (*iudicium quisquam ab aequitate deviare impune*)⁴⁶, scopo, questo, che egli aveva raggiunto giudicando personalmente le controversie (*ipse iurgia dirimens*). Nell'amministrazione della giustizia praticata durante il regno di Giuliano assume un ruolo fondamentale la sua *civilitas*. Si consideri al riguardo il seguente aneddoto: un ex governatore provinciale era stato accusato di furto; tuttavia, poichè il processo non aveva condotto ad alcuna prova definitiva della sua colpevolezza, colui che lo accusava domandò all'imperatore: «E chi mai sarà riconosciuto colpevole, potentissimo Cesare, se basterà negare?»». La pronta risposta di Giuliano («E chi mai sarà riconosciuto innocente, se basterà accusare?») viene interpretata da Ammiano come uno dei segni della *civilitas* dell'imperatore (*et haec quidem et huius modi multa civilia*).⁴⁷

Sul tema della *civilitas* del principe si aprono dunque diverse prospettive di ricerca. In primo luogo, dovrebbe venire appurato sulla scorta delle fonti (principalmente storiche e normative, ma anche epigrafiche e numismatiche) in che cosa esattamente consistesse la *civilitas* del principe nel concreto esercizio del potere da parte di questi e in particolare nel campo della giustizia. In questo ambito, poi, risulta essenziale precisare in che cosa una prassi giudiziaria civile si differenziasse, agli occhi dei contemporanei, da una di tipo tirannico. Punto di avvio dell'indagine potrebbe costituire il quarto secolo dell'era cristiana e il regno di Giuliano l'Apostata, che secondo Ammiano, come si è ricordato sopra, accorpò in sé i valori della *civilitas* e fu un vero principe *civilis*⁴⁸. Con questo non si vuole ignorare la, per così dire, parzialità di tale giudizio, nè di quello analogo formulato da Eutropio⁴⁹. I due storici appartengono infatti a quell'indirizzo storiografico comunemente definito tardopagano, per cui sussisteva una connessione di causa tra i profondi rivolgimenti operati – non solo sul piano religioso – da Costantino e dai suoi successori e la crisi in cui versava l'impero. In quest'ottica, la posizione centrale accordata da tale storiografia a Giuliano⁵⁰, colui

⁴⁵ AMM., 18, 1, 2.

⁴⁶ AMM., 18, 1, 1.

⁴⁷ AMM., 18, 1, 4.

⁴⁸ Cfr. AMM., 25, 4, 7.

⁴⁹ Cfr. EUTR. X, 6, 3: «civilis in cunctos».

⁵⁰ D'altra parte, sebbene gli storici di lingua latina e quelli di lingua greca concordino nel ravvisare in Giuliano l'imperatore ideale, si possono cogliere all'interno di tale raffigurazione positive differenze consistenti, ascrivibili alla diversa prospetti-

che tentò di abolire le riforme costantiniane e ricondurre lo stato romano ai suoi fondamenti tradizionali, risulta pienamente comprensibile. Malgrado ciò, l'utilizzazione del principe pagano e *civilis* Giuliano quale punto di partenza dell'indagine può forse risultare proficua anche in ordine al chiarimento di un'ulteriore questione, quella se e in che misura il modello della *civilitas* del principe debba essere considerato pagano. In altri termini: a dovere essere verificata è la possibile compatibilità tra *civilitas* come modello di esercizio concreto del potere – un modello nato in ambiente pagano e soprattutto propugnato con grande veemenza dalla storiografia pagana del quarto secolo – e credo religioso. Infatti, come si accennava, l'ideale della *civilitas* non scomparve con la definitiva cristianizzazione dell'impero, ma permase anche nei secoli successivi. Sul volgere del quinto secolo esso venne ripreso da un principe cristiano, Teodorico il Grande, e nel secolo seguente venne a costituire, anche se non esplicitamente menzionato, uno dei cardini della concezione della regalità sostenuta da Isidoro di Siviglia, autore fondamentale per tutto il medioevo⁵¹. Per quanto concerne in particolare Teodorico, poi, il concetto di *civilitas* ricorre così spesso nelle opere degli scrittori a lui contemporanei – soprattutto nelle *Variae* del suo portavoce Cassiodoro⁵² – che risulta veramente essenziale precisarne il contenuto. A questo proposito, si deve segnalare come proprio di questo tema si siano occupati alcuni lavori recenti⁵³, secondo cui *civilitas* costituirebbe il concetto fondamentale⁵⁴, il fondamento⁵⁵ del programma politico teodoriciano e perciò

va, 'occidentale' o 'orientale', da cui muovono gli storici: nella prima Giuliano viene inserito nella tradizione romana, nella seconda in quella ellenica. Alla differente immagine di Giuliano nelle opere storiche scritte dal punto di vista 'occidentale' e da quello 'orientale' ho dedicato la mia tesi di laurea, discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna, *Giuliano l'Apostata nella storiografia pagana*.

⁵¹ Cfr. *supra*, n. 5

⁵² Si considerino per tutte la formulazione di *Var. IV, 33, 1*, in cui Teodorico afferma: «Custodia legum civilitatis est iudicium et reverentia priorum principum nostrae quoque testatur devotionis exemplum» o quella di *Var., V, 4, 145, 24*: «Ab ipso legum peritia postulat: illuc vota confluent supplicantum et, quod est omni thesauro pretiosius, penes ipsum civilitatis nostra e fama reponitur».

⁵³ B. SAITTA, *La civilitas di Teodorico. Rigore amministrativo, tolleranza religiosa e recupero dell'antico nell'Italia ostrogota*, Roma 1993; A. STÜVEN, *Rechtliche Ausprägungen der civilitas im Ostgotenreich. Mit vergleichender Berücksichtigung des westgotischen und des burgundischen Rechts*, Frankfurt am Main 1995; Riferimenti alla nozione teodoriciano di *civilitas* si possono reperire anche nel lavoro di D. KOHLHÄMMLER, *Untersuchungen zur Rechtsstellung Theoderichs des Großen*, Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien 1995.

⁵⁴ A. STÜVEN, *Rechtliche Ausprägungen der 'civilitas'*, cit., p. 17.

⁵⁵ B. SAITTA, *La 'civilitas' di Teodorico*, cit., p. 1.

«la chiave per intendere la concezione che i re ostrogoti avevano del proprio potere»⁵⁶. A questo termine così ricorrente nelle *Variae* si potrebbe pertanto attribuire il senso di «rispetto delle leggi su previo mantenimento dell'ordine statale»⁵⁷, mentre la sua matrice sarebbe riconducibile agli ideali della *humanitas* ereditati dalla tradizione romana⁵⁸. Può apparire sorprendente che una simile interpretazione della *civilitas* teodoriana, che si spinge a rintracciarne le radici nel patrimonio ideale romano, non accordi che scarso (o addirittura alcun) rilievo agli aspetti trattati finora. Risulta cioè difficile credere che una *civilitas* intesa come efficienza amministrativa, mantenimento dell'ordine costituito e rispetto delle leggi possa avere la propria matrice in vaghi ideali filantropici e soprattutto che a colui che a questa idea ha improntato il proprio programma politico, Teodorico, fosse sconosciuta il modello del *civilis princeps*. Non si tratta, dunque, di appuntare l'attenzione specificamente su Teodorico o Cassiodoro, ma, invece, di sospingere la ricerca in una prospettiva comparativa, per accertare quale relazione intercorra tra la *civilitas* del quarto e quella del sesto secolo, tenendo debito conto degli indubbi mutamenti intervenuti sia sul piano politico – costituzionale che su quello sociale che, ancora, su quello religioso.

L'ultima questione da indagare potrebbe sembrare a prima vista 'azzardata': si tratta, in sostanza, di verificare se il principe civile sia da considerare *legibus solutus* o *alligatus*⁵⁹. Tale problema è stata affrontato unicamente nell'ambito dei già citati studi sulla *civilitas* teodoriana, senza però che gli studiosi raggiungessero un accordo⁶⁰. È una problematica, quella della *Rechtsbindung* o della *Rechtsfreiheit* del sovrano civile, che va sondata a partire da una duplice prospettiva, quella della teoria giuridico-politica e quella della prassi giudiziaria. Preme qui sottolinearne la fondamentale importanza: se infatti si riuscisse a risolverla in senso positivo, se cioè fosse possibile dimostrare che il sovrano *civilis* fosse stato pensato come sottoposto alla legge, si potrebbe considerare la *civilitas* veramente come *Rechtsbindungmodell*, come il modello di un potere non assoluto e quindi limitato. Fa propendere per tale ipotesi lo stesso nucleo politico-giuridico del concetto di *civilitas*: l'idea che l'imperatore non sia diverso da un semplice *civis* comporta che egli rispetti

⁵⁶ A. STÜVEN, *Rechtliche Ausprägungen der 'civilitas'*, cit., p. 5.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 17; nella stessa direzione B. SAIITA, *La 'civilitas' di Teodorico*, cit., p. 2 e pp. 7-11.

⁵⁸ B. SAIITA, *La 'civilitas' di Teodorico*, cit., p. 2 e *passim*.

⁵⁹ Cfr. D. SIMON, *Princeps legibus solutus. Die Stellung des byzantinischen Kaisers zum Gesetz*, in D. NÖRR-D. SIMON (edd), *Gedächtnisschrift für Wolfgang Kunkel*, Frankfurt am Main 1984, pp. 449-492.

le leggi della *civitas* come qualsiasi cittadino. Ancora una volta può risultare illuminante la posizione dell'imperatore Giuliano. Avendo egli composto opere filosofico-politiche, ci è consentito rivolgerci a colui che i contemporanei interpretarono come un *civilis princeps* e interrogarlo circa il suo atteggiamento nei confronti della legge. Orbene, nel primo dei due panegirici da lui dedicati al cugino imperatore Costanzo II – si tratta senza dubbio di un vero e proprio *speculum principis*⁶¹ – Giuliano sostiene l'opinione che il comportamento di un buon imperatore nei confronti di popolo e magistrati debba essere analogo a quello di un c i t t a d i n o che rispetta le leggi e non di un sovrano ad esse superiore⁶². Sebbene non si parli espressamente di *civilitas* (il che sarebbe impossibile a tutti gli effetti, dal momento che la lingua greca, come si è già detto, non aveva sviluppato alcun termine per esprimere la *civilitas* quale la si è finora tratteggiata)⁶³ ci troviamo ancora una volta di fronte alla nozione dell'imperatore – cittadino, con la differenza, però, che qui per la prima volta si fa riferimento al fatto che tale sovrano, proprio in virtù del suo essere *civilis*, si sottomette alle leggi e non pretende di essere loro superiore.

Va segnalato come l'attendibilità di tali asserzioni giuliane, nonchè di altre analoghe formulate negli scritti più prettamente politici (entrambi i panegirici a Costanzo e la *Epistola a Temistio*) sia stata revocata in dubbio da alcuni lavori recenti. Essi vi hanno scorto un'eccessiva corrispondenza ad esigenze propagandistiche e hanno pertanto preferito porre l'accento sugli scritti mistico –

⁶⁰ Come esempio delle opposte posizioni si considerino i seguenti passi: «Les deux mots qui expriment et resument le plus clairement l'idéal du princeps sont *libertas* et *civilitas*. Ils ont à peu près le même sens, et désignent le respect de la loi. La différence tient à ce que la *libertas* est un concept subjectif, c'est l'état de tous ceux qui vivent sous l'autorité éclairée du princeps. La *civilitas*, en revanche, concerne plus particulièrement l'attitude du roi à l'égard de ses sujets ... la *civilitas* implique que le gouvernement du roi doit être conforme aux lois». M. REYDELLET, *La royauté dans la littérature latine*, cit., pp. 222-224 e, *contra*, A. STÜVEN, *Rechtliche Ausprägungen der 'civilitas'*, cit., pp. 6 e 20: destinatari della *civilitas* nel senso di «rispetto delle leggi su previo mantenimento dell'ordine statale» sarebbero stati soltanto i sudditi e non i re ostrogoti, che dunque non sarebbero stati vincolati alle leggi.

⁶¹ Come tale viene anche considerato da P. HADOT, *Fürstenspiegel*, in T. KLAUSER (ed), *Reallexicon für Antike und Christentum*, VIII, Stuttgart 1972, pp. 604-605, che peraltro annovera sotto la categoria anche altre opere giuliane, quali l'*Epistola a Temistio*, il *Misopogon*, i *Cesari*, e l'*Inno a Helios Re*.

⁶² Pan. I, 45 D: καθάπερ πολίτου τοῖς νόμοις ὑπακούοντος, ἀλλ'οὐ βασιλέως τῶν νόμων ἀρχοντος.

⁶³ A. WALLACE-HADRILL, *Civilis Princeps*, cit., p. 44, ha sottolineato a ragione come l'aggettivo *civilis* venne reso in greco con *demotikós* e non con *politikós* quando si trattò di designare «kings playing the democrat in traditionally democratic societies».

religiosi, da cui hanno evinto uno stretto legame tra religione e potere, che però non avrebbe nulla a che vedere con la teologia politica elaborata dal cristianesimo e che anzi ad essa si opporrebbe: per Giuliano il *basileus* sarebbe l'interprete della legge e non la legge stessa⁶⁴. Pur se la concezione giuliana della regalità è troppo complessa per ipostatizzare affermazioni come quelle contenute nel citato *Panegirico a Costanzo*, tuttavia proprio questo genere di asserzioni meritano di essere vagliate attentamente in uno studio sul tema *civilitas*. La presa di posizione di Giuliano a favore della *alligatio legibus* risulta poi tanto più notevole se si riflette sul fatto che essa risale ad un periodo (la metà del quarto secolo) in cui la teoria politica, non solo quella cristiana, ma parzialmente anche quella pagana, era profondamente impregnata dalla nozione ellenistica dell'imperatore come legge vivente. Non sarebbe quindi errato opporre l'idea di un imperatore – cittadino che si sottopone alla legge a quella di un sovrano che è egli stesso la legge. Fa propendere per una tale interpretazione anche l'impiego che la già citata storiografia pagana fece della figura di Giuliano – un vero e proprio uso ideologico, finalizzato alla costruzione di un contromodello rispetto all'imperatore assoluto incarnato da Costantino e dai suoi successori.

Bollettino

Con questa rubrica la redazione si propone di dare notizia di convegni, seminari e progetti di ricerca, ritenuti di particolare rilievo per le tematiche trattate dalla rivista.

⁶⁴ Cfr. per tutti M. MAZZA, *Filosofia religiosa e 'imperium' in Giuliano*, in M. MAZZA, *Le maschere del potere*, cit., pp. 96-148.